



Comune di Caivano

Provincia di Napoli

UFFICIO TRIBUTI

Notiziario Tributi

2008

- **Le aliquote ICI per l'anno 2008**
- **Il Regolamento Tarsu**
- **Le tariffe Tarsu Anno 2008**
- **L'aliquota dell'Addizionale Comunale Irpef 2008**
- **Notizie ufficio acquedotto**
- **Tariffe idriche anno 2008**

Per informazioni: Responsabile Tributi Tel. 081/832 32 36 Fax 081/832 32 24
e-mail: g.savarese@comune.caivano.na.it

Uffici: Via Rosano == ICI 081/83232 76/26 ; T.A.R.S.U. 081/83232 75/30; ACQUEDOTTO
081/83232 34/35; PUBBLICITA' – AFFISSIONI – TOSAP – INPA srl 081/8354660

Orario di apertura al pubblico: lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00
giovedì dalle ore 16:30 alle ore 18:30

**REGOLAMENTO COMUNALE IN
MATERIA DI IMPOSTA
COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

L'esigenza, sempre più sentita, di riconoscere ai comuni quei poteri necessari per meglio gestire l'Imposta Comunale sugli immobili e la necessità di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti hanno indotto il legislatore a ridefinire taluni aspetti della disciplina dell'imposta. Con l'art. 59 del Decreto Legislativo 446 del 15 dicembre 1997 è stata attribuita ai comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di ICI, consentendo loro di incidere sul momento applicativo dell'imposta, compresa la fase dell'accertamento.

Il Comune di Caivano con la delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 18/03/99 ha adottato il proprio regolamento ICI che è entrato in vigore dall'anno 1999 ed il cui testo viene riportato di seguito.

Con delibera del C.C. n° 17 del 04/05/2005 sono state apportate delle modifiche al regolamento ICI in particolare al comma 5 art. 3, applicazione aliquota ridotta ai parenti in linea retta, e l'articolo 5 con la determinazione del valore delle aree fabbricabile.

E' chiaro che con il regolamento approvato non sono state esercitate tutte le facoltà previste dalla normativa ma non è possibile disconoscere che è stato compiuto un primo passo sulla strada del decentramento normativo fiscale, il cui obiettivo finale è quello di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e di consentire una più proficua gestione dell'Imposta Comunale sugli Immobili che rappresenta il tributo fondamentale dei comuni in considerazione del ragguardevole gettito che assicura alle casse comunali.

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento in materia di imposta comunale sugli immobili è adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'art. 52 del decreto legislativo 15-12-1997, n. 446.

2. Esso individua le fattispecie, previste dall'art. 59 del decreto legislativo 15-12-1997, n. 446, che sono operanti in sul territorio del Comune di Caivano.

Art. 2

Immobili utilizzati da enti non commerciali

1. Ai fini dell'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, nell'art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30-12-1992, n. 504, le parole "immobili utilizzati" sono sostituite dalle seguenti: "i fabbricati posseduti, a titolo di proprietà o diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, ed utilizzati".

Art. 3

Abitazione principale

1. Ai fini della individuazione dell'aliquota ICI le pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, sono equiparate all'abitazione principale.

2. Resta fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi l'equiparazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, per pertinenza si intende il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

5. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili si considera abitazione principale, limitatamente all'applicazione dell'aliquota ridotta, l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti di 1° grado in linea retta che la utilizzano come abitazione principale. Per usufruire di tale agevolazione, il contribuente deve presentare entro il 20 dicembre di ogni anno una dichiarazione sottoscritta in carta libera o su modulistica predisposta allegando:

1) Fotocopia del contratto di fitto registrato in comodato d'uso;

2) Fotocopia della cartella Tarsu dell'anno precedente a quello di cui si chiede l'agevolazione intestata al parente di cui all'oggetto.

A DECORRERE DALL'ANNO 2008, L'UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE E' STATA ESCLUSA DALL'IMPOSTA COMUNALE CON DECRETO LEGGE N° 93 DEL 27 MAGGIO 2008.

(Per semplificazione)

Per abitazione principale si intende:

A) L'UNITA' IMMOBILIARE NELLA QUALE IL SOGGETTO PASSIVO HA LA RESIDENZA ANAGRAFICA;

B) LE ABITAZIONI ASSIMILATE LEGALMENTE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1) *Quelle dei cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che la stessa non risulti locata;*

2) *Quelle dell'ex casa coniugale assegnata al coniuge separato o divorziato.*

C) LE ABITAZIONI ASSIMILATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE PER REGOLAMENTO COMUNALE

(Unità immobiliare concessa in uso gratuito ai familiari fino al 1° di parentela in linea retta disciplinato dall'art. 3 comma 5 ai punti 1 e 2 del regolamento.)

D) LE PERTINENZE DELLE ABITAZIONI DI CUI AI PUNTI A), B) E C)

TUTTO QUANTO SOPRA NON SI ESTENDE AI FABBRICATI DI CATEGORIA A1, A8 E A9

Art. 4

Versamenti effettuati da contitolari

1. *Per finzione giuridica si considerano regolarmente effettuati da un contitolare anche per conto di altri. Tutto ciò non deroga l'art. 10 del Dlgs 504/92 secondo il quale ciascun contitolare risponde limitatamente alla propria quota di possesso.*

Art. 5

Valore delle aree fabbricabili

1) *Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 Dlgs 504/92, non si fa luogo all'accertamento di loro maggior nei casi in cui l'ICI dovuta per le predette aree risulti*

tempestivamente versata sulla base dei valori minimi di mercato individuati dal Dipartimento del Territorio- Ufficio del Territorio di Napoli con provv. N° 21958/iii/2 del 23/06/99 riportati nell'allegata tabella

2) *I valori di cui al comma precedente sono aggiornati periodicamente con provvedimento dell'organo competente*

3) *Ai fini dell'attività di accertamento, non si applicano le sanzioni, né interessi, per il periodo antecedente al 01/01/2005, nell'ipotesi che i contribuenti abbiano pagato con riferimento a valori inferiori a quelli dell'allegata tabella.*

Tabella allegata art. 5

Determinazione del territorio del Comune di Caivano in microzona catastali determinato con provvedimento n°21958/III/2 del 23/06/1999 dall'Ufficio del Territorio di Napoli.

**Microzona n° 1 (Foglio 19-21-22-23-27-31)
Valore € 258,23 mq**

**Microzona n°2 (Foglio 20/4-30)
Valore € 206,29 mq**

**Microzona n° 3 (Foglio 10-14-15-29)
Valore € 258,23 mq**

**Microzona n°4 (Foglio 4-5-9)
Valore € 413,17 mq**

**Microzona n°5 (foglio 1-2-3-6-7-8-11-12-13-16-17-18-20/b-24-25-26-28)
Valore €206,59 mq**

Art. 6

Accertamento con adesione

All'imposta Comunale sugli immobili si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19-6-1997, n. 218, dalla circolare n. 235/E del 8 agosto 1997, emanata dal Ministero delle finanze e dal vigente regolamento comunale in materia.

Art. 7

Potenziamento uffici tributari

1. *Ai sensi dell'art. 59 lett. p) del decreto legislativo 15-12-1997, n. 446, è istituito un fondo speciale finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributi, alimentato annualmente con l'accantonamento del 5% delle riscossioni.*

2. Le somme che costituiscono tale fondo saranno ripartite dal capo Ripartizione ufficio Tributi per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, per l'arredamento e per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto.

Art. 8

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31-12-1992, n. 504, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile all'imposta.

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

(Art.13 D.Lgs. 472/97 e successive modificazioni e integrazioni)

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

- a un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento di un tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione (1/8 del 30%= 3,75%)
- a un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;(1/5 del 50% = 10% in caso di dichiarazione infedele oppure 1/5 del 30%= 6 % in caso di pagamento omesso in tutto o in parte)
- a un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni (1/8 del 100% = 12.5%)
ovvero ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia d'imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 30 gg.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione

Il saggio di interesse legale è stato fissato al 3% annuo con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11/12/2001 con decorrenza 1/1/2001.

ALIQUOTE ICI 2008

Con delibera di Giunta Municipale n°126 del 21.03.2008 ratificata nella seduta di Consiglio Comunale del 14.05.2008, sono state confermate le seguenti aliquote:

Immobili, di categoria A1 o A8 o A9, adibiti ad abitazione principale e pertinenze (box,cantina,e mansarde).....
aliquota 4.5 %

Immobili diversi dall'abitazione principale, terreni e aree fabbricabili,aliquota 7.0 %

Detrazione per l'abitazione principale € 103,29

più ulteriore detrazione dell'1,33%° previsto dalla Finanziaria 2008 per i fabbricati non esenti (A1 -A8- A9)

VERSAMENTI

Art. 18 L/F 342/2000

I proprietari di immobili e i titolari di diritti reali minori devono effettuare il versamento ICI in due rate.

Relativamente all'anno d'imposta 2008, ai sensi di quanto disposto dalla L. 248/2006, la prima rata dovrà essere versata entro il 16 GIUGNO 2008 e sarà pari al 50% dell'imposta dovuta per l'anno precedente, la seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 DICEMBRE 2008 a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno.

I predetti soggetti hanno la facoltà di versare in un'unica soluzione, entro il 16 giugno, l'imposta dovuta per l'anno in corso;

Questo Comune, con previsione regolamentare adottata ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 15.12.1997 n° 446, ha stabilito che, a partire dall'1.1.2002, il pagamento dell'ICI sia ordinaria che violazioni dovrà essere effettuato sul conto corrente postale n° 51504546 intestato a **Sogert spa Comune di Caivano Servizio Tesoreria – ICI** - pagabile presso tutti gli uffici postali o presso la Tesoreria del Comune di Caivano in Via Rosano oppure con il mod. F 24 presso gli sportelli bancari o postali.

Arrotondamento

Sul totale del versamento, all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

L'importo non è dovuto se il totale annuo risulta inferiore a € 12,00

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Con Delibera di Giunta Municipale n. 128 del 21.03.2008 ratificata durante la seduta di Consiglio Comunale del 14.05.2008, è stata confermata per l'anno 2008 l'addizionale comunale Irpef nella misura dello 0,8 %.

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

AGEVOLAZIONI RIDUZIONI ED ESENZIONI IN VIGORE NELL'ANNO 2008

Con Del. di C.C. n 8 del 19/02/02 è stato approvato il nuovo regolamento per l'applicazione della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani.

Gli importi delle tariffe ordinarie sono stati confermati con delibera di G.M. 125 del 12/04/2008, ratificata con delibera di C.C. del 14.05.2008, e sono riportati nella Tabella a pag. 7 di questo Notiziario.

Nell'anzidetto regolamento gli artt. 12 e 13 prevedono tariffe per particolari condizioni d'uso, agevolazioni esenzioni e riduzioni ed in particolare:

La tariffa unitaria è ridotta:

a) **del 10%** per le abitazioni con unico occupante;

b) **del 20%** per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;

c) **del 20%** per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;

d) del 20% nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera b), risiede o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale;

e) del 10% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali.

Con Delibera di C.C. n 22 del 31/03/03 è stato approvato il nuovo regolamento per l'applicazione della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani.

In tale regolamento l'art.13 prevede a partire dall'anno 2003 la seguente agevolazione:

- a) **del 20%** nel caso di nucleo familiare al cui interno esista un componente anche minore d'età , con riconosciuta invalidità civile del 100%, nonché invalidi di guerra o invalidi civili di guerra a condizione che il reddito familiare non superi il limite di reddito calcolato con lo strumento dell'ISEE;
- b) Il limite di reddito familiare calcolato con lo strumento dell'ISEE fissato con Del. di G.M. n 199 del 29/4/03 è di **€ 8.500,00**.

Sono inoltre previste le seguenti **agevolazioni**, esenzioni e riduzioni:

c) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti o ad un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con riferimento ad una superficie calcolata con abbattimento **del 10%**;

Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi previsti espressamente dalle leggi vigenti:

- a) i locali e le aree utilizzate per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, compreso le superfici di pertinenza dei luoghi di culto destinati ad attività sociali al fine di contenere il fenomeno della devianza giovanile e dei minori a rischio, ad eccezione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quelli indicati nella presente lettera.
- b) I locali e le aree utilizzate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui all' art. 10 del D. Lgs. n. 460/97.
- c) I locali e le aree adibiti a servizi per i quali il comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
- d) le abitazioni di superfici tassabili non superiori a 50 mq, utilizzate da persone di età superiori a 65 anni, sole o con coniuge pure di età superiore a 65 anni, quando gli stessi dichiarano di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare al di fuori dell'abitazione in oggetto.

Le istanze relative alla agevolazione riservate per gli invalidi vanno presentate all'ufficio di Protocollo Generale del Comune previa compilazione di modelli appositamente predisposti dall'Ufficio Tributi entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica la condizione che dà titolo alle agevolazioni, riduzioni e/o esenzioni.

SERVIZIO ACQUEDOTTO

Per ottenere l'allaccio di un nuovo contatore

Per ottenere nuovi allacciamenti sia ad uso domestico che extradomestico,

la richiesta deve essere presentata esclusivamente dal proprietario dell'immobile,

anche qualora questo sia o debba essere concesso in locazione, su moduli predisposti dal Comune,

A) qualora il contratto di somministrazione acqua debba essere intestato al proprietario:

quest'ultimo deve essere munito di :

1) atto di acquisto dell'immobile;

oppure copia del titolo abilitativo dell'immobile (copia Autorizzazione edilizia- Licenza edilizia- Concessione Edilizia, Permesso di costruire)

oppure dichiarazione di congruità rilasciata dall'Ufficio Tecnico se trattasi di vecchio condono; oppure copia della domanda di condono edilizio se trattasi dell'ultimo condono corredata delle ricevute di pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione ;

2) copia del documento d'identità e del codice fiscale ;

3) marca da bollo di **€ 14,62**

B) qualora il contratto di somministrazione acqua debba essere intestato al conduttore in locazione:

si ricorda che **anche in questo caso la richiesta di allaccio deve essere esclusivamente presentata dal proprietario dell'immobile** oltre ai documenti di cui ai punti 1 e 2 ,

il conduttore in locazione deve essere munito di :

1) **contratto di fitto registrato;**

2) marca da bollo di **€ 14,62;**

3) copia del documento d'identità e del codice fiscale ;

Inoltre a seguito di sopralluogo effettuato dall'idraulico del Comune di Caivano

il proprietario o il conduttore in locazione **deve versare** le spese di allaccio, diritti allacciamento e spese recupero stampati (circa € 115,00);

Per effettuare un cambio d'intestazione del contratto acqua

A) Qualora il cambio d'intestazione riguardi un nuovo proprietario :

Quest'ultimo deve essere munito di :

1) atto di acquisto dell'immobile

oppure copia del titolo abilitativo dell'immobile (copia Autorizzazione edilizia- Licenza edilizia- Concessione Edilizia, Permesso di costruire)

oppure dichiarazione di congruità rilasciata dall'Ufficio Tecnico se trattasi di vecchio condono; oppure copia della domanda di condono edilizio se trattasi dell'ultimo condono corredata delle ricevute di pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione ;

2) copia del documento d'identità e del codice fiscale ;

3) marca da bollo di € 14,62 ;

4) pagamento diritti amministrativi € 13,00

5) esibizione dell'ultima bolletta pagata sul precedente contratto con la lettura di uscita;

B) Qualora il cambio d'intestazione riguardi un conduttore in locazione :

Quest'ultimo deve essere munito di:

1) **contratto di fitto registrato;**

2) marca da bollo di € 14,62;

3) copia del documento d'identità e del codice fiscale ;

4) pagamento diritti amministrativi € 13,00

5) esibizione dell'ultima bolletta pagata sul precedente contratto con la lettura di uscita;

Per effettuare un cambio del canone idrico (Mc) stabilito in contratto

Il titolare firmatario del contratto di fornitura idrica, può richiederla all'Ufficio Acquedotto entro il termine del 31

Gennaio inoltre deve:

- 1) esibire il pagamento di almeno 2 rate della bolletta dell'anno in corso;
- 2) Pagare i diritti amministrativi di € 13,00

TARIFFE IDRICHE ANNO 2008

Con delibera di Commissario Straordinario n° 125 del 21/03/2008, sono state confermate, per il corrente anno 2008, le tariffe sui canoni idrici già previste per l'anno 2007, così come segue:

- *Canone per erogazione utenze domestiche a mc: € 0,49;*
- *Eccedenza per erogazione utenze domestiche a mc: € 1,04;*
- *Canone per erogazione utenze extra domestiche a mc: € 0,63;*
- *Eccedenza per erogazione utenze extra domestiche a mc: € 1,33.*

Tariffe Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani

Anno 2008

Con delibera di Giunta Municipale n.127 del 21.03.2008, sono state confermate , per il corrente anno 2008, le tariffe secondo lo schema seguente:

CATEGORIA	DESCRIZIONE	TARIFFA 2008 (in Euro per mq)
CATEGORIA A		
A	Musei, archivi, biblioteche, scuole pubbliche e private, sale teatrali e cinematografiche, istituzioni culturali, politiche e religiose.	2.24
CATEGORIA B		
B	Autosaloni e aree espositive di complessi artigianali, industriali e commerciali.	3.03
CATEGORIA C		
C1	Depositi e pertinenze al servizio delle abitazioni private e delle convivenze.	0.43
C2	Abitazioni private, convivenze (collegi, convitti, istituti e case di riposo, case di cura).	2.17
C3	Alberghi, locande e pensioni.	3.91
CATEGORIA D		
D1	Centri sportivi, palestre, autoparcheggi e distributori di carburante.	2.91
D2	Uffici pubblici, studi professionali, studi privati, studi medici, agenzia di viaggio, studi dentistici, laboratori di analisi, agenzia finanziarie e di intermediazione mobiliare e immobiliare, agenzie ippiche, ricevitorie lotto, totip e totocalcio, tabacchi, edicole, circoli e associazioni religiose, politici, culturali, ricreativi, sportivi e sociali, istituti di credito.	3.66
CATEGORIA E		
E1	Attività di commercio di prodotti non deperibili; e di animali vivi. Farmacie.	4.54
E2	Attività di commercio di prodotti deperibili.	5.11
E3	Attività artigianali, commerciali	3.80
E4	Attività industriali	4.22
CATEGORIA F		
F1	Discoteche, sale da ballo, sale giochi, bar, ristoranti, pizzerie, fast food, rosticcerie e attività similari.	5.88
F2	Supermercati aventi dimensioni superiori a 400 mq, attività di commercio al dettaglio di fiori e piante, di frutta e verdura.	6.47